

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CATANIA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

PANETTA Arianna, nata a Messina (ME) il 14.10.1989 e residente in Sant'Alfio (CT) Via Francesco Crispi n. 67, C.F.: PNTRNN89R54F158D, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Catania**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*; con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE'

- nei confronti dei docenti inseriti nella II^a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III^a fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per le classi di concorso B019-*laboratori di servizi di ricettività alberghiera*- e A066 -*trattamento testi, dati ed applicazioni. informatica*-, pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio, per il possesso del titolo di servizio civile espletato non in costanza di nomina, nelle GPS e nelle GI -classi di concorso B019 e A066, pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

^^^^

FATTO

- In data 30.05.2022 la sig.ra Panetta Arianna presentava, ai sensi dell'OM n. 112 del 06.05.2022, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le



supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente per le classi di concorso B019 e A066 valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);

- con decreto del 21.08.2023, prot. n. 0020524 (*cfr. all. n. 2*) il dirigente dell'ATP di Catania approvava e pubblicava le GPS e GI definitive del personale docente ove alla sig.ra Panetta Arianna veniva assegnato il seguente punteggio, giusta scheda di valutazione titoli allegata e graduatorie definitive pubblicate (*cfr. all. nn. 3, 4 e 5*):

-per la classe di concorso B019 -*laboratori di servizi di ricettività alberghiera*:

| | |
|------------------------------|--------|
| Punteggio Titoli di accesso | 12,00 |
| Punteggio Titoli culturali | 12,00 |
| Punteggio Titoli di servizio | 12,00 |
| Punteggio Totale | 36,00; |

-per la classe di concorso A066 - *trattamento testi, dati ed applicazioni. informatica*:

| | |
|------------------------------|--------|
| Punteggio Titoli di accesso | 12,00 |
| Punteggio Titoli culturali | 12,00 |
| Punteggio Titoli di servizio | 12,00 |
| Punteggio Totale | 36,00; |

- la sig.ra Panetta Arianna è in possesso del titolo di servizio civile svolto dal 05.10.2015 al 04.10.2016 non in costanza di nomina (*cfr. all. n. 6*);

- l'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6, prevede che il servizio civile sia interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina;

- la normativa di rango primario valuta a tutti gli effetti il servizio militare, o sostitutivo a quello di leva, e il servizio civile e la Corte di Cassazione si è pronunciata riconoscendo il diritto dei docenti al



maggior punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio espletato non in costanza di nomina (*Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894*);

- cosicché, in data 21.11.2023, la sig.ra Panetta Arianna inoltrava a mezzo PEC all'ATP di competenza la richiesta, rimasta ad oggi inevasa, di assegnazione del maggior punteggio per il possesso del titolo di servizio (*cfr. all. n. 7*);

- la mancata valutazione e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio per il titolo posseduto lede fortemente i diritti soggettivi di parte ricorrente, che non può godere di una migliore collocazione in seno alla graduatoria, venendo così pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Panetta Arianna agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del legittimo punteggio per il titolo di servizio posseduto, con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente -GPS e GI- pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2022/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale



dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'OM n. 112/2022, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che la ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*” (*cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823*).

^^^^

2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.

Violazione dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.



L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

Valutare i predetti servizi solo se espletati in costanza di nomina rappresenta una violazione delle disposizioni normative di rango primario e costituzionale.

Nel caso di specie, stante il possesso del titolo per il servizio civile è necessario evidenziare la piena equiparazione, quanto a diritti, tra il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e quello civile. In particolare, la legge n. 106 del 06.06.2016 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”* al suo art. 8 *“Servizio civile universale”* statuisce che il servizio civile è: **“(…) finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; (…)”**.

La stessa OM. n. 112/2022 recepisce appieno tale norma primaria ed equipara, quanto a diritti, il servizio militare, il servizio sostitutivo di leva ed il servizio civile.

La ricorrente lamenta però che la mancata valutazione del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) operato dall'OM 112/2022 nell'art. 15, comma 6, perché espletato non in costanza di nomina contrasta con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti che stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*



L'inciso *“valido a tutti gli effetti”* è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, ossia se prestato in costanza di impiego o meno.

L'amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che *“l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”*.

Non solo, ma l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la *“valutazione del servizio militare -e dunque anche del servizio civile -in forza della piena equiparazione quanto a diritti- rispetto al servizio di leva giusto art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010, come statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, e n. 15477 del 3 giugno 2021 nonché come previsto dall'art. 10 dell'allora legge 06.03.2001 n. 64 istitutiva del servizio civile nazionale e, comunque già riconosciuto dallo stesso Ministero che equipara i tre servizi - come titolo nei concorsi pubblici”* stabilisce poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti*



il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

L'art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve “(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

La giurisprudenza di merito è granitica nel confermare il diritto all'assegnazione di 12 punti in ragione d'anno nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) prestato anche non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 (cfr. all. n. 8) ha affermato che “va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011” (cfr. anche all. n. 9 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018; cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con



sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, il Ministero rifiuta di adeguarsi a quanto statuito nonostante l'adeguamento non importi alcuna conseguenza sul piano erariale.

^^^^

3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 *septies*, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.

L'ampia ed univoca giurisprudenza sopra citata si è pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina; in tale prospettiva l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant'è che l'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 è nullo ex art. 21 *septies* della Legge 241/90, in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale”* (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons.



di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

^^^^

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Panetta Arianna, come già precisato in punto di fatto, richiedeva all'Amministrazione resistente, con diffida stragiudiziale, il riconoscimento del maggiore punteggio per il titolo di servizio posseduto, pari a quanto previsto dal DM n. 201 del 25 maggio 2000 *“Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”*, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, che, nel suo allegato A, nella sezione Note al punto E *“Titoli di servizio nel punto n. 10 riconosce il titolo di servizio militare o assimilato e precisa che è valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”*; e, sempre nell'allegato A punto E *“Titoli di servizio” nel punto n. 1 si legge che “Prima fascia: servizio specifico” e assegna “per ogni anno 12 punti”, e “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 2 punti” (cfr. all. n. 10).*

Anche l'O.M. n. 112/2022 all'Allegato A/4, Punto C.1, statuisce che sono *“Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti” (cfr. all. n. 11).*

Pertanto, alla sig.ra Panetta Arianna spettano 12 punti (per 12 mesi di servizio civile svolto dal 05.10.2015 al 04.10.2016) per la classe di concorso B019 (specifica scelta dall'interessata).



Ancora, il DM n. 201 del 25 maggio 2000 all'Allegato A, punto E "Titoli di servizio" al punto n. 2 precisa che il servizio di seconda fascia, servizio non specifico, viene valutato con 6 punti per ogni anno e 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Pertanto, alla ricorrente spettano 6 punti (per 12 mesi di servizio civile svolto dal 05.10.2015 al 04.10.2016) per la classe di concorso A066 (non specifica).

Anche l'OM 112/2022 all'Allegato A4 Punto C.2 stabilisce che per il servizio non specifico è attribuito 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti.

Quindi, per la classe di concorso B019 alla ricorrente spetta un punteggio totale in graduatoria pari a 48,00 così analiticamente determinato:

| | |
|--|---------------------|
| Punti già assegnati in graduatoria | 36,00 + |
| Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile | 12,00 = |
| Punti totali | <u>48,00</u> |

Per la classe di concorso A066 le spetta un punteggio totale pari a 42,00 così analiticamente determinato:

| | |
|--|---------------------|
| Punti già assegnati in graduatoria | 36,00 + |
| Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile | 6,00 = |
| Punti totali | <u>42,00</u> |

^^^^



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Catania -Sezione Lavoro-,
con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali
controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai
soggetti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'ATP di Catania, è
sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che
per la difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro
residenza anagrafica.

Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

SI CHIEDE

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami.

^^^^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Panetta Arianna, *ut supra*
rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione,
accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai
controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;
- per i motivi dedotti in narrativa:
riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di
servizio civile espletato dal 05.10.2015 al 04.10.2016;
- riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate
dall'ATP di Catania e valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad
un punteggio complessivo di 48,00 per la classe di concorso B019;



- riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di 42,00 per la classe di concorso A066;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del C.U., ridotto alla metà, per € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento GPS e GI del personale docente-prot. n. 7727994 del 30.05.2022;
- 2) decreto del 21.08.2023 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive GPS e GI del personale docente, prot. n. 0020524;
- 3) schede di valutazione titoli per ogni profilo di pertinenza della ricorrente;
- 4) graduatorie definitive profilo di A066;
- 5) graduatorie definitive profilo di B019;
- 6) attestato servizio civile;
- 7) diffida all'ATP di competenza;
- 8) sentenza Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro- n. 900/14 del 27.05.2014;
- 9) sentenza Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- n. 13889/18 del 05.07.2018;
- 10) DM n. 201 del 25 maggio 2000;
- 11) O.M. n. 112/2022, unitamente agli allegati;



- 12) Sentenza C.A Roma n. 1350_20 del 30.06.20;
 - 13) Sentenza Tribunale di Trapani n. 422_23 del 13.09.2023;
 - 14) Sentenza Tribunale di Rimini n. 254_23 del 26.09.2023;
 - 15) titoli di studio della ricorrente.
- S. Mango d'Aquino, addì 29.12.2023

-avv. Mario Chieffallo-

